

Ai gentili clienti
Loro sedi

Modello di richiesta delle detrazioni di spettanza "aggiornato" alle novità della Legge di Stabilità 2013

Gentile cliente con la presente intendiamo fornirle **un modello di richiesta delle detrazioni di spettanza** (detrazioni da lavoro dipendente e familiari a carico) **"aggiornato"** che dovrà essere **utilizzato**: **i) dai dipendenti che comunicano variazioni delle detrazioni richieste negli anni precedenti**; **ii) dai dipendenti neo assunti per la richiesta iniziale delle detrazioni di spettanza**. L'aggiornamento del predetto modulo si è reso necessario **poiché la legge di stabilità per il 2013 ha provveduto ad incrementare, a decorrere dal 1 gennaio 2013, l'importo delle detrazioni spettanti per i figli a carico**: **i) figlio di età superiore a 3 anni € 950** (da € 800); **ii) figlio di età inferiore a 3 anni € 1.220** (da € 900); **iii) figlio portatore di handicap di età superiore a 3 anni € 1.350** (da € 1020); **iv) figlio portatore di handicap di età inferiore a 3 anni € 1.620** (da € 1120). **Rimane altresì invariata l'ulteriore detrazione di 1.200 euro spettante ai soggetti con 4 o più figli a carico**. Si ribadisce, ancora, **che la dichiarazione di spettanza** (allegata al presente contributo) **dovrà essere prodotta solo in caso di variazione della spettanza delle detrazioni precedentemente richieste**. Infatti, con il **Decreto Legge n. 70 del 13.05.2011** (cosiddetto "decreto sviluppo") è stato **abolito l'obbligo per lavoratori dipendenti e pensionati di richiedere annualmente al sostituto d'imposta**, tramite apposita dichiarazione di spettanza, le detrazioni d'imposta per familiari a carico. È stato, inoltre, **abolito l'obbligo per il dipendente o pensionato di richiedere la detrazione per redditi da lavoro dipendente o da pensione: tale detrazione verrà attribuita direttamente dal sostituto d'imposta sulla base dei dati in suo possesso**.

Premessa

Approfittiamo del presente contributo per inviare un **modello di richiesta delle detrazioni di spettanza "aggiornato"** (detrazioni da lavoro dipendente, familiari a carico e figli a carico) **che dovrà essere utilizzato esclusivamente:**

- dai dipendenti che comunicano variazioni delle detrazioni richieste negli anni precedenti;
- dai dipendenti neo assunti per la richiesta iniziale delle detrazioni di spettanza.

OSSERVA

L'aggiornamento del predetto modulo si è reso necessario **poiché la legge di stabilità per il 2013 ha provveduto ad incrementare, a decorrere dal 1 gennaio 2013, l'importo delle detrazioni spettanti per i figli a carico.**

Le nuove detrazioni per figli a carico

La Legge di Stabilità 2013 (art. 1 co. 483) prevede, a decorrere **dal 1° gennaio 2013**, un generale **incremento delle detrazioni IRPEF per i figli a carico** con l'effetto che:

- la **detrazione "teorica" per ciascun figlio di età superiore o uguale ad anni 3, passa da € 800 ad € 950;**
- la **detrazione "teorica" per ciascun figlio di età inferiore ad anni 3, passa da € 900 ad € 1.220.**

Cambia, anche, la misura **dell'ulteriore maggiorazione** (da aggiungere ai suddetti importi teorici) spettante per ogni figlio a carico portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. 5 febbraio 1992 n. 104, **che passa dagli attuali € 220 al maggiore importo di € 400.** In tal caso **le nuove detrazioni diventano** quindi:

- **€ 1.350,00 se il figlio (portatore di handicap) ha un'età pari o superiore a tre anni;**
- **€ 1.620,00 se il figlio disabile ha un'età inferiore a tre anni.**

Tabella di sintesi: confronto ammontare delle detrazioni

Tipologia di detrazione	Fino al 31 dicembre 2012	Dal 1 gennaio 2013
Detrazione per ciascun figlio di età superiore o uguale ad anni 3	€ 800	€ 950
Detrazione per ciascun figlio di età inferiore ad anni 3	€ 900	€ 1220
Detrazione per ciascun figlio di età superiore o uguale di anni 3 portatore di handicap (art. 3 L. 5.02.1992 n. 104)	€1020	€ 1.350

Detrazione per ciascun figlio di età inferiore ad anni 3, portatore di handicap (art. 3 l. 5.02.1992 n. 104)	€ 1.120	€ 1.620
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------

I suddetti importi sono definiti "teorici" nel senso che devono essere parametrati al reddito complessivo del contribuente beneficiario della detrazione in commento. Nello specifico, **per un solo figlio a carico**, il legislatore ha previsto, ai fini della corretta individuazione della detrazione, l'**applicazione della seguente formula:**

$$\text{Detrazione spettante} = \text{detrazione teorica} * [(\text{€ 95.000} - \text{reddito complessivo del contribuente}) / \text{€ 95.000}]$$

ESEMPIO

Per fare un esempio, si ipotizzi un contribuente con un figlio a carico di due anni (non portatore di handicap) e un reddito complessivo IRPEF pari ad € 25.000. La misura della detrazione prevista - a seguito delle modifiche apportate alla legge di stabilità 2013 - ammonterà, per il 2013, ad € 898,94:

$$\rightarrow \text{€ 1.220} * [(\text{€ 95.000} - \text{€ 25.000}) / \text{€ 95.000}] .$$

Più articolato risulta essere, invece, il **calcolo da effettuare nel caso di più figli a carico**. La formula da applicare per l'individuazione della detrazione effettiva sarà così determinata:

$$\text{Detrazione spettante} = (\text{detrazione teorica primo figlio} + \text{detrazione teorica per ogni figlio successivo al primo}) * [(\text{€ 95.000} + \text{15.000 (maggiorazione aggiuntiva per ogni figlio successivo al primo)}) - \text{reddito complessivo del contribuente}] / [\text{€ 95.000} + \text{15.000 (maggiorazione aggiuntiva per ogni figlio successivo al primo)}]$$

ESEMPIO

Per fare un esempio, si ipotizzi il caso di un contribuente con un reddito di € 70.000 e con tre figli a carico di cui uno di due anni d'età (disabile) e gli altri rispettivamente di cinque e otto anni (non portatori di handicap). La misura della detrazione prevista dal 1 gennaio 2013 ammonterà ad € 1.760:

$$\rightarrow [(\text{€ 1.220} + \text{400}) + \text{€ 950} + \text{€ 950}] * [(\text{€ 95.000} + (\text{15.000} * \text{3})) - \text{€ 70.000}] / [(\text{€ 95.000} + \text{€ 15.000} * \text{3})]$$

La detrazione dall'imposta lorda, come sopra calcolata, **dovrà essere parametrata ai mesi in cui il figlio risulta a carico del contribuente beneficiario delle detrazioni**. Peraltro, la

detrazione in parola spetta a prescindere dall'età anagrafica del figlio, ovvero dal fatto che quest'ultimo sia dedito agli studi o a tirocinio gratuito e dalla circostanza che conviva con i genitori: tale soggetto potrebbe, quindi, risiedere anche all'estero.

OSSERVA

Per poter usufruire delle detrazioni in commento è necessario, inoltre, che ciascun figlio non sia titolare di un reddito complessivo IRPEF (al lordo degli oneri deducibili) superiore ad € 2.840,51, comprensivo anche dei redditi dei fabbricati assoggettati alla "cedolare secca sulle locazioni" e l'agevolazione ACE utilizzata.

Restano **confermate le vigenti regole in materia di ripartizione tra i genitori** della detrazione spettante per i figli a carico. In particolare:

- in caso di genitori non legalmente ed effettivamente separati, la detrazione spettante deve essere ripartita al 50% tra gli stessi, salva la possibilità di attribuire la stessa interamente al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato;
- in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio), la detrazione d'imposta spetta al genitore affidatario, salvo un diverso accordo che stabilisca la ripartizione della detrazione nella misura del 50%, ovvero attribuisca l'intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato;
- in caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita tra i genitori nella misura del 50%, salvo un diverso accordo che attribuisca l'intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato.

Infine, si segnala che **nulla cambia per quanto riguarda l'ulteriore detrazione di € 1.200**, prevista dall'art. 12 co. 1-bis del TUIR **a favore dei genitori con almeno quattro figli a carico**, la quale:

- si aggiunge alle detrazioni appena descritte;
- non spetta per ciascun figlio, ma deve intendersi come bonus complessivo e unitario a beneficio della famiglia numerosa;

Il modulo aggiornato

Si ribadisce, ancora, che la dichiarazione di spettanza (allegata al presente contributo) **dovrà essere prodotta solo in caso di variazione della spettanza delle detrazioni precedentemente richieste.**

OSSERVA

Infatti, **con il Decreto Legge n. 70 del 13.05.2011** (cosiddetto "decreto sviluppo") è stato **abolito l'obbligo per lavoratori dipendenti e pensionati di richiedere annualmente al sostituto d'imposta, tramite apposita dichiarazione di spettanza, le detrazioni d'imposta per familiari a carico.**

È stato inoltre abolito **l'obbligo per il dipendente o pensionato di richiedere la detrazione per redditi da lavoro dipendente o da pensione, atteso che tale detrazione verrà attribuita direttamente dal sostituto d'imposta sulla base dei dati in suo possesso.**

Cliccando sul Link si può effettuare lo scarico della [***Dichiarazione delle detrazioni spettanti per l'anno 2013***](#)

Alla luce di quanto sopra, si resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO